

SCM<sup>spa</sup>

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT  
società d'intermediazione mobiliare

**NEWSLETTER**  
**“TRA FISCALITÀ E FINANZA”**

**“Apertura della successione: riunione fittizia ed  
azione di riduzione”**

A cura di

**Loconte & Partners**  
*Studio Legale e Tributario*

7 Novembre 2016

# Apertura della successione: riunione fittizia ed azione di riduzione

Una fase alquanto delicata per quanto concerne le questioni relative alla gestione di una successione è la ricostruzione dell'intera massa ereditaria. Difatti, per poter determinare con esattezza quelle che sono le quote che spettano ai vari eredi si deve provvedere all'esatta individuazione e quantificazione di tutte le attività e passività appartenenti al *de cuius*.

All'uopo non è sufficiente fare riferimento solamente alla posizione patrimoniale del defunto al momento in cui si verifica il decesso, ma si deve analizzare anche l'intera sua vita, al fine di individuare eventuali donazioni che nel corso degli anni abbiano progressivamente provveduto a ridurre il patrimonio finale.

In questo senso si effettua una semplice operazione aritmetica che viene denominata riunione fittizia, in quanto da un lato si provvede a quantificare la massa dei beni che rientrano nel patrimonio del defunto al momento della morte (detraendone i debiti), denominata *relictum* e, dall'altro lato, si prendono in considerazione tutti i beni donati in vita, *donatum*. Questa operazione è denominata riunione fittizia proprio per evidenziarne il carattere meramente contabile, nel senso che non influisce sulla situazione giuridica dei beni donati, che tutt'al più potranno essere eventualmente conseguiti da un legittimario leso solo all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.

Dalla somma algebrica di tali valori si ottiene come risultato quello dell'intera massa ereditaria del defunto: *relictum + donatum*.

E' sull'asse così formato che verranno successivamente determinate le singole quote che spettano ai vari legittimari, nonché la quota disponibile di cui il testatore può disporre liberamente. Ovviamente la quantificazione del *relictum* comporta la corretta determinazione del valore dei singoli beni che lo compongono al momento della morte del defunto (a mero titolo esemplificativo: immobili, valori mobiliari, aziende, crediti, etc.). Per quanto concerne le donazioni che devono essere considerate in sede di operazione di riunione fittizia non si computano le donazioni di modico valore effettuate in favore del coniuge. Rientrano espressamente, invece, tutte le assegnazioni fatte ai propri discendenti a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

Non rientrano, infine, le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattie.

Un trattamento particolare è riservato alle spese per l'istruzione artistica o professionale, in quanto queste debbono essere considerate solo nel caso in cui eccedano notevolmente la misura ordinaria, ovviamente tenendo conto delle condizioni economiche del defunto. Qualora si dovesse verificare una situazione simile nella massa ereditaria verrà comunque computato solamente il valore considerato eccedente.

## Apertura della successione: riunione fittizia ed azione di riduzione

Alla luce delle suesposte considerazioni appare chiaro come la determinazione di taluni aspetti (il valore da considerarsi rientrante nella misura ordinaria ovvero quelle che possono considerarsi donazioni di modico valore) non è frutto di una precisa operazione matematica e per ottenere una determinazione in tal senso serve prendere in considerazione una serie di fattori che variano per ogni singolo caso.

All'esito dell'operazione di riunione fittizia, e quindi della corretta determinazione e quantificazione dell'asse ereditario del *de cuius*, si determina il valore del patrimonio ereditario al quale fare riferimento per calcolare la quota riservata a ciascun erede legittimario.

In particolare, l'individuazione della porzione di legittima spettante ad ogni legittimario varia a seconda del numero e della qualità dei vari legittimari (coniuge, discendenti ed ascendenti). La quota disponibile, a sua volta, si calcola indirettamente, sottraendo dal valore del patrimonio ereditario la somma delle porzioni indisponibili spettanti ai legittimari.

Qualora un legittimario dovesse ritenere di essere stato leso della propria quota di riserva e quindi di aver ottenuto meno di quanto gli spetti per diritto, costui potrà esperire l'azione di riduzione, al fine di far dichiarare l'inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che hanno leso la propria quota di legittima.

Lo scopo di tale azione è quello di permettere al legittimario leso o pretermesso di conseguire una quota di eredità di valore corrispondente alla quota che la legge gli riserva.

Nel caso in cui il *de cuius* abbia leso la quota di un legittimario a seguito di alcune disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile di cui lo stesso poteva disporre, le stesse disposizioni testamentarie sono soggette a riduzione sino al raggiungimento della quota disponibile.

Allo stesso modo sono soggette a riduzione tutte le donazioni effettuate in vita dal donante che abbiano ecceduto la quota di cui lo stesso poteva disporre. Tuttavia tali donazioni non si riducono se dopo che sia stato esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Pertanto, nel caso in cui la quota disponibile sia stata superata sia per delle disposizioni testamentarie che per delle donazioni effettuate in vita dapprima verranno assoggettate a riduzione le disposizioni testamentarie e solamente in un momento successivo le donazioni, andando a ritroso nel tempo dalle più recenti a quelle più remote.

Ai fini della "riunione fittizia" un'attenzione particolare dev'essere indirizzata con riferimento alla valutazione della donazione relativa alla nuda proprietà di un immobile, la quale deve essere compiuta con riguardo al valore della piena proprietà al momento della morte del donante e non al valore della nuda proprietà donata in precedenza (in tal senso si è espressa da ultimo la Suprema Corte di Cassazione n. 14747/16).

## Apertura della successione: riunione fittizia ed azione di riduzione

L'applicazione di una o dell'altra tesi potrebbe comportare effetti anche molto significativi: si pensi ad esempio alla donazione di un bene di valore 100 gravato da usufrutto vitalizio - la cui nuda proprietà sia di valore 60 - che al momento della morte del donante varrà 300. In tale ipotesi il valore da considerare nel calcolo della quota di legittima e della quota disponibile sarebbe, alternativamente, 60 in caso di attribuzione del valore della sola nuda proprietà al momento della donazione, oppure 300 in caso di attribuzione del valore della piena proprietà al momento del decesso del donante.

La ragione che giustifica la legittimità dell' "attribuzione piena" riguarda essenzialmente le previsioni legislative che impongono di effettuare il calcolo del valore dell'immobile oggetto di donazione al momento della morte del donante cioè quando l'usufrutto si è già riunito con la nuda proprietà; al riguardo si evidenzia come nell'ipotesi di usufrutto vitalizio quest'ultimo si estingue con la morte dell'usufruttuario.

Di conseguenza, non ha alcun rilievo la circostanza che per effetto diretto della donazione sia entrato nel patrimonio del donatario un diritto di nuda proprietà e non di piena proprietà.

Numerosi sono i cittadini italiani che intrattengono legami economici con il Regno Unito. Presupposto fondamentale per una qualunque analisi di natura fiscale inerente tale Paese è la comprensione dei due concetti di “*residence*” e “*domicile*” vigenti oltremarina, non propriamente coincidenti con gli analoghi italiani.

E' stato recentemente introdotto dal Legislatore britannico un metodo per verificare la sussistenza della residenza fiscale nel Regno Unito incentrato in prima battuta sull'accertamento automatico del realizzarsi di una serie di condizioni predeterminate e, secondariamente, sulla sussistenza di sufficienti legami di carattere familiare e lavorativo col Regno Unito, da valutarsi queste ultime con un rigore inversamente proporzionale al numero di giorni effettivamente trascorsi nel Paese.

In prima approssimazione, la sussistenza della residenza nel Regno Unito determina l'insorgere di obblighi tributari in relazione ai redditi ovunque prodotti nel mondo. Eventuali ipotesi di “*dual residence*” possono essere risolte facendo ricorso ad accordi contro le doppie imposizioni.

Verificata preliminarmente la condizione di un soggetto di “*resident*” nel Regno Unito, occorre accertarsi della sussistenza o meno in capo a questi anche di quella di “*domiciled*” nel Paese. Esistono, infatti, regole speciali in relazione ai redditi di fonte estera per quei soggetti che siano “*resident but not domiciled*”, nonché ripercussioni in relazione alla diversa applicabilità dell'imposta sulle successioni.

Il concetto di “*domicile*” che, pur distinto da quelli di nazionalità, cittadinanza e residenza può non di meno risultarne influenzato, è a sua volta un concetto articolato, esistendo tre tipologie alternative di “*domicile*”: quello “*of origin*”, “*of choice*” e “*of dependence*”.

L'individuazione del corretto “*domicile*”, influenzata da quello del padre (ovvero della madre se i genitori non erano sposati al momento della nascita del figlio), da quello del marito (per matrimoni contratti prima del 1974), dalle scelte compiute dal singolo (purché maggiore di sedici anni) ovvero dal soggetto esercente la potestà genitoriale, può spesso risultare assai complessa, tanto che la stessa agenzia delle entrate britannica (HMRC) invita a rivolgersi a consulenze professionali nei casi meno evidenti.



SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT  
società d'intermediazione mobiliare

## **SCM Sim - Solutions Capital Management SIM S.p.A.**

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

*area\_commerciale@scmsim.it*

[www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)

Il presente dossier (la 'Presentazione') è divulgato dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.

Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec scmsim@legalmail.it [www.scmsim.it](http://www.scmsim.it)

Capitale Sociale deliberato € 2.077.714,00, versato e sottoscritto € 1.909.880,00. P.Iva 06548800967 REA MI 1899233

Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010

Iscritta al RUI al n. D-000416928 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia